

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Rilevanza ai fini del cd. "super affido" all'altro genitore - Limiti - Fattispecie.

In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super-esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021 (Rv. 661393 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0155 1](#), [Cod Civ art 0337 3](#), [Cod Proc Civ art 061](#)